

del 18 maggio 2024



TFS Statali pagamento posticipato

Come già precisato su queste stesse pagine https://siulp.it/wpcontent/risorse/2024/03/flash_13_2024.pdf lo scorso giugno, con la sentenza 130/2023, la Corte Costituzionale ha dichiarato in contrasto con i diritti costituzionali il pagamento differito della liquidazione ai dipendenti pubblici per contrasto con il principio di giusta retribuzione, che «si sostanzia

non solo nella congruità dell'ammontare corrisposto, ma anche nella tempestività dell'erogazione».

Tuttavia, lo scorso marzo, la Ragioneria di Stato ha "rimandato al mittente" le proposte politiche di ridurre da un anno a tre mesi gli attuali tempi minimi di accredito della prima o unica tranche del TFR o TFS agli Statali e agli altri dipendenti della PA, avallate anche dall'INPS: i costi per risolvere il vulnus sono eccessivi e dunque rimane tutto invariato.

E per il 2024, tra l'altro, sono anche esauriti i fondi per chiedere all'INPS l'anticipazione integrale del proprio TFS, facendo un prestito direttamente con l'Istituto di Previdenza al tasso d'interesse dell'1%.

In base all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 79/1997, nel pubblico impiego il TFS viene versato a distanza di un anno dal termine del rapporto di lavoro, pagato a rate annuali se l'importo è superiore a 50mila euro (articolo 12, comma 7, del decreto 78 del 2010).

Il trattamento di fine servizio (comunque denominato) dei dipendenti pubblici viene liquidato dopo 12 mesi dalla pensione e dopo 24 mesi se il rapporto di lavoro si interrompe per licenziamento o dimissioni del lavoratore. I tempi si allungano ancora di più in casi di pensione anticipata con formule come Quota 100-102-103.

La Consulta aveva già rivolto al Legislatore un monito nella sentenza 159/2019. Lo scorso giugno, con la sentenza 130/2023 veniva dichiarato in contrasto con i diritti costituzionali il pagamento ritardato della liquidazione ai dipendenti pubblici per violazione del diritto del lavoratore (in contrasto con il principio di giusta retribuzione, che «si sostanzia non solo nella congruità dell'ammontare corrisposto, ma anche nella tempestività dell'erogazione»):

Spetta al legislatore, avuto riguardo al rilevante impatto finanziario che il superamento del differimento comporta, individuare i mezzi e le modalità di attuazione di un intervento riformatore che tenga conto anche degli impegni assunti nell'ambito della precedente programmazione economico-finanziaria.

Secondo la Ragioneria Generale dello Stato non ci sono i margini economici per anticipare a tre mesi (invece di un anno) il pagamento della prima rata del TFS, né tanto meno per aumentarne l'importo a 63.600 euro (invece di 50mila euro): il costo annuo sarebbe di 3,8 miliardi per il 2024.

In particolare, secondo l'INPS, l'importo medio lordo del TFS dei dipendenti pubblici che raggiungono la pensione di vecchiaia o i limiti di servizio è pari 82.400 euro. Costi troppo elevati che rendono impossibile l'attuazione di correttivi, neppure in modo graduale.

Da qui, la richiesta della RdS inviata alla Commissione Lavoro della Camera di non dare seguito alle proposte di legge migliorative dell'attuale disciplina.

Resta il pronunciamento della Consulta ed una discriminazione irrisolta su cui prima o poi il Parlamento dovrà intervenire.

Peraltro, dal 25 aprile 2024, non è più possibile chiedere all'INPS un prestito agevolato per farsi anticipare il 100% della propria liquidazione, senza dover attendere anni.

I fondi per il 2024 sono esauriti in poco più di tre mesi. Il punto è che le risorse sono stanziare di anno in anno dal consiglio direttivo dell'INPS e, a meno di stanziamenti extra, per quest'anno "i giochi sono chiusi".

Resta, al momento, soltanto l'opzione di prestito bancario fino ad un massimo di 45mila euro a valere sul proprio TFS. Occorre, tuttavia, considerare che, sebbene il tasso promesso sia favorevole, gli istituti di credito che hanno aderito alla convenzione ABI sono pochissimi, e la macchinosa procedura per ottenere questa anticipazione rende lo strumento scarsamente utilizzato.

Rimborso rette asili nido. Anno 2023. – Seguito

L'Ispezzato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza, ha comunicato che la percentuale del rimborso delle rette asili nido per l'anno solare 2023 è stata fissata nella misura pari al 47,08 % dell'importo totale comunicato da ciascun dipendente. Per quanto riguarda, invece, i minori portatori

di handicap grave, come precisato nella [circolare n. 333/Ass prot. 0000608 del 09/01/2024](#), il rimborso delle rette avverrà per intero.

Secondo mese di congedo parentale facoltativo retribuito all'80%

La Manovra 2024 ha modificato ulteriormente la disciplina del congedo parentale introducendo la previsione di una seconda mensilità di congedo retribuito all'80% nel 2024 e al 60% dal 2025 in poi.

Praticamente, all'interno delle mensilità totali di congedo parentale spettanti, che restano invariate, nel 2024 ce ne saranno due pagate all'80% e dal 2025 una pagata all'80% e una seconda al 60%. Tutte le altre mensilità continuano a prevedere l'indennità al 30%.

La norma (comma 179 della legge 213/2023) prevede che la maggiorazione dell'indennità si applichi con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2023.

SIULP Pisa: eletto nuovo Segretario Provinciale

Il Direttivo Provinciale del Siulp di Pisa ha eletto il collega Valerio LA MELA nuovo Segretario Generale Provinciale. Al neo-eletto Segretario gli auguri di buon lavoro e al Segretario uscente Rocco BRIENZA, un ringraziamento per il prezioso lavoro sin qui svolto.

Congedo biennale con Legge 104

Un nostro iscritto volendo richiedere il congedo retribuito di due anni per assistere un genitore con disabilità riconosciuta, chiede se sia necessario richiedere la residenza temporanea oppure corredare l'istanza con un'autocertificazione del domicilio.

Come già precisato in altre occasioni su queste stesse pagine, in linea generale, per il congedo biennale dei caregiver è necessaria la convivenza con il parente al quale si presta assistenza.

Lo prevede esplicitamente la legge (articolo 42 legge 151 2001), che parla di parenti conviventi con l'unica eccezione dei genitori, che invece possono prendere il congedo per assistere i figli anche non conviventi.

Ci sono, però, dei provvedimenti di prassi che ammettono altre possibilità. In particolare, la circolare 1/2012 del Dipartimento della Funzione pubblica, precisa che, al fine di agevolare l'assistenza della persona disabile:

Il requisito della convivenza potrà ritenersi soddisfatto anche nei casi in cui sia attestata, mediante la dovuta dichiarazione sostitutiva, la dimora temporanea.

Per fruire del permesso biennale bisogna, quindi, spostare la residenza oppure chiedere la dimora temporanea, che prevede una procedura specifica che prevede un'istanza all'ente Comunale.

La dimora temporanea può valere al massimo per un anno e potrebbe, forse, essere più conveniente spostare la residenza.

Nuove regole sulle infrazioni stradali

Il legislatore riscrive l'articolo 142 del Codice della strada definendo nuove regole per la collocazione e l'utilizzo dei dispositivi di rilevamento a distanza dei limiti di velocità.

Sono regolamentati in particolare i casi in cui non è possibile effettuare la contestazione immediata delle violazioni. Ma ci sono novità anche per le multe in città.

La Conferenza Stato – Città ha approvato la bozza del provvedimento MIT (Ministero Infrastrutture e Trasporti), che interessa le postazioni fisse, mobili, a bordo di veicoli in movimento.

Si prevedono distanze minime anche per i tratti stradali su cui sono collocati i dispositivi oltre che distanze minime tra gli stessi autovelox.

Gli autovelox potranno essere collocati in aree:

- ad elevato livello di incidentalità, documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata sulla base delle condizioni strutturali;
- dove il limite di velocità sia inferiore di 20 km/h rispetto a quello massimo generalizzato, salvo specifiche e motivate deroghe.

Sulle strade extraurbane (110 km/h) il dispositivo potrà essere utilizzato solo se il limite è fissato ad almeno 90 km/h (ma non per limiti inferiori); inoltre, dovrà intercorrere una distanza di almeno un chilometro tra il segnale che impone il limite di velocità e il dispositivo.

In città non sarà possibile imporre sanzioni per limiti inferiori a 50 km/h con le modalità previste dal decreto ma servirà la contestazione immediata.

Il decreto limita anche l'utilizzo dei dispositivi di rilevamento della velocità collocati di veicoli in movimento: possono essere utilizzati (senza contestazione immediata dell'infrazione) solo quando non è possibile collocare postazioni fisse o mobili, che comunque devono essere ben visibili per il cittadino.

La pensione di privilegio

Si tratta di una prestazione pensionistica riconosciuta in seguito a infermità o lesioni contratte per causa di servizio. Dal 6 dicembre 2011, con l'articolo 6, decreto-legge 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011 ("riforma Monti-Fornero"), sono stati abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata per tutti i dipendenti pubblici, a eccezione del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.

Per il personale della Polizia di Stato il diritto alla pensione di privilegio si consegue secondo quanto previsto dall'articolo 67, decreto del Presidente della Repubblica 1092/1973.

Il trattamento pensionistico di privilegio potrà quindi essere riconosciuto anche qualora l'infermità/lesione sofferta dall'interessato non abbia determinato l'inidoneità al servizio, e ciò in quanto il succitato articolo non prevede l'inidoneità al servizio.

Il dipendente che riporti lesioni o infermità ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa al d.p.r. 915/1978, a seguito di fatti derivanti dall'adempimento di obblighi di servizio, che siano stati causa o concausa efficiente e determinante, ha diritto:

- alla pensione, se le lesioni o le infermità non siano suscettibili di miglioramento (articolo 67, d.p.r. 1092/1973);
- a un assegno rinnovabile, nel caso in cui le lesioni o le infermità siano riconosciute suscettibili di miglioramento (articolo 68).
- a un'indennità una tantum commisurata a una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravità dell'infermità riscontrata nel caso le infermità o lesioni siano ascrivibili alla tabella B annessa al d.p.r. 915/1978 e successive modificazioni (articolo 69 del Testo Unico 1092/1973 e articolo 4, comma 2, legge 9/1980).

L'articolo 67, comma 2, T.U. 1092/1973 prevede che la pensione privilegiata sia pari all'importo della base pensionabile (100%) se l'infermità è ascritta alla 1^a categoria, o al 90%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, 30% se le infermità sono ascritte rispettivamente alla 2^a, 3^a, 4^a, 5^a, 6^a, 7^a e 8^a categoria.

Se il dipendente ha raggiunto l'anzianità prevista per il conseguimento della pensione ordinaria e indicata dall'articolo 52 del T.U. 1092/1973 (15 anni di servizio), la pensione privilegiata è liquidata nella misura prevista per la pensione ordinaria aumentata del 10% (articolo 67, comma 4), se più favorevole rispetto all'importo previsto dal secondo comma.

Se le infermità sono ascritte alla 7^a o all'8^a categoria, è previsto un aumento dello 0,20% e dello 0,70% della base pensionabile, per ogni anno di servizio utile in favore di coloro che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo senza aver maturato l'anzianità necessaria per il conseguimento della pensione normale. La pensione privilegiata in questo caso non può superare il 44%.

L'assegno rinnovabile, di misura uguale alla pensione, viene concesso per periodi da due a quattro anni, al termine dei quali o viene commutato in pensione a vita dal giorno successivo alla scadenza, o viene concessa una indennità una tantum, se l'infermità risulta ascrivibile alla tabella B, o viene revocato, se la menomazione non viene più riscontrata o non risulta essere classificabile fra quelle previste dalle tabelle A e B, con contestuale ripristino della pensione ordinaria dal giorno successivo alla scadenza dell'assegno rinnovabile.

L'indennità una tantum è pari alla pensione privilegiata di 8^a categoria, per una o più annualità fino a un massimo di cinque. Qualora il giudizio della commissione medico-ospedaliera preveda un numero di annualità superiore, si dovrà operare in via amministrativa la limitazione alle cinque annualità.

Qualora al dipendente spetti la pensione ordinaria, l'indennità una tantum è pari al valore differenziale tra l'importo della pensione privilegiata di 8^a categoria e l'importo della pensione ordinaria.

Per ottenere la pensione di privilegio sono necessari due accertamenti:

l'accertamento clinico, a opera della CMO e l'accertamento del nesso di causalità di competenza del comitato di verifica per le cause di servizio.

Il Comitato accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità, in relazione a fatti di servizio e al rapporto causale tra i fatti e l'infermità/lesione. L'accertamento del nesso di causalità da parte del comitato di verifica costituisce accertamento definitivo.

In presenza di più infermità individuate come ascrivibili a una determinata categoria, per effetto del cumulo, da parte della commissione medica, ai fini dell'attribuzione della pensione di privilegio andranno considerate esclusivamente quelle riconosciute come dipendenti da causa di servizio da parte del comitato di verifica per le cause di servizio.

Ai fini dell'individuazione della categoria di ascrizione delle infermità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, legge 9/1980.

Nei casi di aggravamento delle infermità o lesioni per le quali sia stato già attribuito il trattamento privilegiato nelle sue diverse forme, il dipendente può produrre domanda di revisione per aggravamento senza limiti di tempo. La pensione o l'assegno rinnovabile spettanti in caso di aggravamento decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

La domanda di pensione di privilegio può essere presentata all'INPS attraverso il servizio online dedicato o attraverso enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Il termine ordinario per l'emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Avvio 227° Corso di formazione per allievi agenti

L' Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato ha comunicato che dal 7 giugno p.v. al 6 aprile 2025, a cura dell'Istituto per ispettori di Nettuno, della Scuola per il controllo del territorio di Pescara, delle Scuole allievi agenti di Vibo Valentia, Peschiera del Garda, Caserta, Alessandria, Piacenza, Trieste, Campobasso, della Scuola polizia giudiziaria, amministrativa ed investigativa di Brescia e del Centro addestramento e istruzione professionale di Abbasanta, si svolgerà il corso indicato in oggetto con la partecipazione di 2650 unità.

Al corso, della durata complessiva di mesi dieci e denominato "227° Corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato", prendono parte:

- i vincitori di cui al concorso pubblico per l'assunzione di 1650 allievi agenti indetto con D.C.P. del 7 luglio 2023 ampliati a 2650 con D.C.P. del 23 febbraio 2024; un candidato idoneo alla procedura

Istituto il Tribunale della famiglia

Con la riforma del processo civile, attuata con il decreto legislativo n. 149/2022, è stato istituito il Tribunale Unico per persone, minori e famiglia con un rito unico per i procedimenti che riguardano questi soggetti.

Si tratta di una attribuzione di competenze in precedenza ripartite tra tribunale ordinario, giudice tutelare e tribunale per i minorenni.

Le norme del codice di procedura civile inserite nel Titolo IV bis (art. 473 bis – 473 ter) e dedicate al procedimento in materia di persone, minorenni e famiglia sono in vigore dal 28 febbraio 2023 e riguardano i procedimenti instaurati dopo questa data.

Occorre tuttavia chiarire che il nuovo regime entrerà in vigore gradualmente, a causa delle difficoltà organizzative, della riforma dell'ordinamento giudiziario e della previsione di realizzare questo ufficio senza pesare sulla finanza pubblica.

L'articolo 473 bis c.p.c che apre il titolo dedicato al procedimento unico in materia di persone, famiglia e minori, esclude dal suo ambito di applicazione, le competenze in materia specificamente escluse dalla legge e i procedimenti:

- finalizzati alla dichiarazione di adottabilità;
- di adozione dei minori;
- delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.

L'istituzione del nuovo Tribunale ha comportato necessariamente anche una nuova organizzazione per regolamentare l'intervento dei servizi socio assistenziali e sanitari in tutte quelle situazioni in cui siano coinvolti dei minori.

La norma di riferimento del codice di procedura civile in questo senso è l'articolo 473bis che conferisce al giudice il potere di disporre l'intervento dei servizi sociali o sanitari, definendo l'attività che gli stessi devono svolgere, i termini entro i quali devono relazionare periodicamente sull'attività svolta e quelli in cui le parti possono depositare memorie. Da segnalare che le valutazioni degli operatori, anche relative ai profili di personalità devono fondarsi su "dati oggettivi e su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica, da indicare nella relazione."

La Riforma inoltre ha valorizzato l'ascolto del minore, le figure dei tutori e dei curatori speciali, l'istituto della mediazione familiare e la tematica della violenza domestica o di genere, a cui è stata dedicata una sezione specifica all'interno del capo III del nuovo titolo VI bis del codice di procedura civile.

La nuova articolazione del Tribunale prevede sezioni distrettuali, istituite presso ciascuna Corte d'Appello (o sezione di Corte d'Appello), e sezioni circondariali, presso ogni sede di Tribunale ordinario, con diverse competenze.

Il tribunale è diretto da un Presidente e ad esso sono addetti più giudici dotati di competenze specifiche nelle materie attribuite al tribunale. I giudici addetti a questo tribunale esercitano le relative funzioni in via esclusiva e ad essi non si applica il limite di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 160/2006.

A questo tribunale, nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge, sono affidate le seguenti funzioni:

- giurisdizione di primo e secondo grado in materia civile nei provvedimenti che riguardano lo stato, la capacità delle persone, la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori;
- giurisdizione di primo grado in materia penale e in materia di sorveglianza;
- giudice tutelare;
- le altre funzioni deferite dalla legge nei modi stabiliti.

Il rito processuale è fondato su un modello che si ispira a criteri di rapidità ed efficacia, attraverso l'abbreviazione dei termini processuali e la previsione di un ricorso che deve essere improntato a criteri di chiarezza e sinteticità.

La competenza territoriale è stabilita in base alla residenza del minore, la cui tutela rappresenta uno degli elementi centrali del rito, così come la valorizzazione del suo ascolto.

Rito unico anche per quanto riguarda i procedimenti di separazione e di divorzio su domanda congiunta e affidamento dei minori nati fuori dal matrimonio.

Il rito si caratterizza per la tutela rafforzata nei confronti dei minori in contesti di violenza, ma anche in presenza di comportamenti di un genitore finalizzati a ostacolare il rapporto dei figli con l'altro, con la previsione di misure di protezione adeguate.

Detrazione fiscale dei premi assicurativi

Le spese sostenute annualmente per pagare i premi di assicurazione possono essere portate in detrazione in dichiarazione dei redditi, ma con regole diverse caso per caso.

Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19% dei premi relativi a:

- polizze vita e contro infortuni, stipulati o rinnovati prima del 31 dicembre 2000;
- per rischio morte e invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa, con contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001;
- contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana purché non sia prevista facoltà di recesso dal contratto.

Nel caso di contratti "misti", che prevedono l'erogazione della prestazione in caso di morte o permanenza in vita alla scadenza del contratto o in caso di riscatto anticipato, la detrazione spetta solo per la parte di premio riferibile al rischio morte, che deve essere evidenziato dalla compagnia assicuratrice nel documento attestante la spesa.

La detrazione spetta al contribuente in caso di:

- contraente assicurato;
- contraente con familiare a carico assicurato;
- familiare a carico sia contraente che soggetto assicurato;
- assicurato con familiare a carico contraente;
- contraente con familiare a carico e altro familiare assicurato.

In caso di Assicurazione vita, la detrazione spetta a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento tracciabili, per intero ai titolari di reddito fino a 120mila euro e, ridotta fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito di 240mila euro.

Per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, la detrazione è calcolata su un ammontare massimo del premio pari a 530 euro.

Per i premi relativi alle assicurazioni per la tutela delle persone con disabilità grave – definita e accertata ai sensi della legge n. 104/1992 – il limite massimo di spesa ammessa alla detrazione è aumentato a 750 euro.

I premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana danno diritto alla detrazione dall'imposta lorda – nel limite massimo complessivo di 1.291,14 euro – a condizione che l'impresa di assicurazione non abbia la facoltà di recedere dal contratto e i contratti rispondano alle caratteristiche individuate con DM Finanze del 22 dicembre 2000.

Impiego di personale sanitario nei servizi di scorta – Richiesta chiarimenti

Riportiamo il testo della lettera inviata alla Direzione Centrale di Sanità il 15 maggio 2024 dalla Segreteria Nazionale: *"...Come da prassi nei servizi di scorta connessi al rimpatrio di immigrati viene disposto l'impiego anche di personale dei ruoli sanitari della Polizia di Stato, segnatamente di un Medico e di un Infermiere.*

Tale opzione presenta plurimi profili di criticità, primo dei quali quello, stigmatizzato dal recente rapporto del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (Rapporto telematico sull'attività di monitoraggio delle operazioni di rimpatrio forzato di cittadini stranieri (1 0 luglio 2021 — 15 settembre 2022) che ha raccomandato, per assicurare la terzietà nello svolgimento dell'incarico in questione, di utilizzare medici del servizio sanitario nazionale.

Sollecitazione che non è stata tenuta in minima considerazione e che, a tacere delle doglianze del Garante, origina problematiche di rilievo sia di natura operativa, per le incertezze in ordine ai protocolli a cui il Medico della Polizia di Stato è tenuto ad attenersi in questi particolari servizi, sia perché la carenza di tale personale ed il sovraccarico lavorativo cui già è sottoposto dovrebbe indurre rimediazioni circa l'opportunità di mantenere questi ulteriori gravosi impegni.

Occorre allora a nostro sommo parere, anche per evitare l'esposizione a rischi di natura giuridica del personale medico / sanitario, fugare le rilevanti perplessità originate nella materia che ci impegna dalla mancanza di fonti normative e da circolari applicative.

Va intanto osservato che non risulta essere stata definita l'ampiezza degli eventuali interventi da porre in essere, quale cioè sia il perimetro entro il quale il Medico può e/o deve rimanere, non sembrando possibile immaginare la possibilità di trattamenti sanitari obbligatori. E, prima ancora, non è mai stato chiarito quali siano le competenze professionali che devono essere possedute dai Medici comandati di servizio, quali ad esempio la specializzazione in discipline di area medica o inerenti la gestione delle emergenze.

Non è nemmeno espressamente stabilita la dotazione di farmaci e presidi sanitari da dover portare al seguito, essendo previsto solamente che la predisposizione della dotazione medica sia lasciata alla discrezionalità del medico incaricato.

Altrettante opacità si riscontrano circa le attività da svolgersi nelle varie fasi del servizio, e più precisamente non consta esistano consegne in merito:

- *All'eventuale obbligo del Medico di visitare, anche coattivamente, i destinatari del provvedimento di accompagnamento al paese di origine preliminarmente al rimpatrio, ovvero se sia chiamato ad intervenire esclusivamente in caso di necessità, fermo restando che, come detto, nei protocolli operativi non sono contemplati i criteri per eventuali interventi;*

- Se sia compito del Medico valutare dell'idoneità sotto il profilo sanitario al rimpatrio e se questa sia limitata ad una generica idoneità al trasporto con mezzo aereo – c.d. *fit to fly* – ovvero se debba essere valutata l'idoneità al rimpatrio in senso più esteso – c.d. *fit to return* – come richiesto dal Rapporto del Garante sunnominato;
- Se, ancora, sia sufficiente, ai fini dell'idoneità al rimpatrio, un generico certificato di idoneità al trasporto con mezzo aereo, oppure se sia necessario acquisire copia della scheda sanitaria, come previsto dalla "Direttiva recante criteri per l'organizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni", allegata al Decreto del Ministero dell'Interno del 19.05.2022, dovendosi al riguardo segnalare come il Rapporto in narrativa abbia rilevato, nelle attività di monitoraggio, non pochi disallineamenti dalle linee guida.

Commissione per la qualità e la funzionalità del vestiario – 14 Maggio 2024

Commissione per la qualità e la funzionalità del vestiario

Si è tenuta, nella giornata del 14 maggio 2024, presso la Sala Europa dell'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia, la prevista riunione della Commissione Paritetica per la qualità e funzionalità del vestiario, presieduta dal Prefetto Gabriella FARAMONDI.

Sono stati affrontate e discusse tematiche relative a:

- pantaloni della specialità Polizia stradale
- calzature volanti lagunari
- distintivi incarichi di direzione degli uffici distaccati della specialità
- divisa estiva ed invernale per servizi di ordine pubblico
- scarpe maschili per divisa ordinaria
- tuta e giubbotto da volo
- giubbino invernale per UOPI
- combinazione anti trauma per motociclisti
- divisa per addestramento per gli istruttori

Sul sito nazionale siulp.it il [resoconto completo della riunione](#).

www.sagifin.com

il prestito è




**Convenzione
ESCLUSIVA**

Numero Verde

800-199-677

Servizio gratuito

SOGNA
FINANZIA
REALIZZA

Scrivici

327 05 65 645

Servizio gratuito

Agenzia di Intermediazione Mobiliare (regolamento n° 177/2003) - P.IVA 08721421215. Agente in un rapporto contrattuale di intermediazione con Demosia Retail S.p.A. Interim, socio all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 108 TUB, al n. 1813 e con il Consumatore può autonomamente scegliere per svolgere attività di intermediazione del prestito, per la definizione dei relativi rapporti contrattuali ed ogni altra attività offrendone esclusivamente la conclusione dell'affare.

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 20/2024 del 18 Maggio 2024

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
 Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 - email: nazionale@siulp.it
 Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123